

INPS.HERMES.05/12/2008.0027307

Tipo Messaggio - Standard

Classificazione

Mittente

0013___/D.C. Pensioni

Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali

Messaggio N. 027307 del 05/12/2008 14.20.27

Destinatari ALL

Oggetto: Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con il c.d. "sistema delle quote", ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Benefici previsti dal comma 3 e dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

Testo DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

OGGETTO: Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con il c.d. "sistema delle quote", ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Benefici previsti dal comma 3 e dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

Con circolare n. 60 del 15 maggio 2008 sono state illustrate le innovazioni previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

In particolare, con detta circolare, nel precisare che le innovazioni introdotte dalla legge n. 247/2007 trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al Fondo volo, si è fatta riserva di fornire ulteriori indicazioni per quanto concerne le modalità per il riconoscimento ? dal 1° luglio 2009, data di introduzione delle quote - dei benefici previsti dal comma 3 e dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ai fini della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della determinazione dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995.

A scioglimento della predetta riserva, si fa presente quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, del d.lgs. n. 164/1997, il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo volo si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo.

Tuttavia, gli iscritti al Fondo, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, possono richiedere la pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione ridotti, rispetto a quelli indicati in precedenza, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20

anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni di contribuzione. Inoltre, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, aventi diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema c.d. contributivo, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Come sopra ricordato, a partire dal 1° luglio 2009, il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge anche per gli iscritti al Fondo con il c.d. "sistema delle quote".

Sistema delle quote per l'accesso alla pensione di anzianità

Gli iscritti al Fondo conseguono il diritto alla pensione di anzianità:

per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, con quota 95 e con un'età minima di 59 anni, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione, oppure:

- con quota 85 e con un'età minima di 54 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 87 e con un'età minima di 55 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 89 e con un'età minima di 56 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, con quota 96 e con un'età minima di 60 anni, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione, oppure:

- con quota 86 e con un'età minima di 55 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 88 e con un'età minima di 56 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 90 e con un'età minima di 57 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

per il periodo dal 1° gennaio 2013, con quota 97 e con un'età minima di 61 anni, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione, oppure:

- con quota 87 e con un'età minima di 56 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 89 e con un'età minima di 57 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 91 e con un'età minima di 58 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

Si ritiene utile formulare il seguente esempio per un lavoratore nato il 31 gennaio 1955, con attività di volo di 30 anni e 4 mesi alla data del 31 ottobre 2009: età di 54 anni e 273 giorni pari a 54,747 ($54 + 273/365$); anzianità contributiva al 31 ottobre 2009 di 1578 settimane pari a 30,346 ($1578/52$). La quota alla data del 31 ottobre 2009 è pari a 85,093 ($54,747 + 30,346$). Il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento con il beneficio di cui al comma 3 dell'art. 3, del d.lgs. n. 164/1997 nel secondo semestre 2009 e può accedere al trattamento a decorrere dal 1° luglio 2010.

Si ricorda che in caso di accesso alla pensione con i benefici di cui al comma 3 del d.lgs. n. 164/1997, l'importo della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 3, subirà le riduzioni di cui alla colonna 2 della tabella B allegata al decreto legislativo stesso.

Al riguardo si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 246 del 28 novembre 1997. Resta fermo che le riduzioni non operano nel caso in cui il lavoratore possa far valere una somma tra età anagrafica e contribuzione almeno pari a 87. Si precisa che al fine di determinare le predette riduzioni, gli anni mancanti al raggiungimento della predetta quota 87 devono essere considerati per intero, senza la possibilità di tener conto delle frazioni di anno.

Si formula il seguente esempio di riduzione di una pensione di anzianità ai sensi del comma 5, dell'art. 3, d.lgs. n. 164/1997, per un iscritto nato il 31 gennaio 1955, con attività di volo di 30 anni e 4 mesi al 31 ottobre 2009: il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento con un'età di 54 anni e 273 giorni e con un'anzianità contributiva di 1578 settimane, con una quota pari a 85,093 (v. l'esempio precedente).

La quota prevista dall'AGO per il conseguimento della pensione di anzianità alla data del 31.10.2009 è pari a 95. Pertanto, gli anni mancanti al predetto valore 95 sono 10 ($95 - 85$; non si tiene conto delle frazioni di anno, come sopra precisato). Quindi la percentuale di riduzione da applicare alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo è pari al 8,00 per cento (v. tabella B del predetto decreto n. 164/1997).

Sistema delle quote per l'accesso alla pensione "contributiva"

Per quanto riguarda la pensione liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, gli iscritti al fondo possono accedere alla pensione di vecchiaia: a 60 anni, se donne e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni, ovvero con riduzione del requisito anagrafico di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni; a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 58 anni di età, ovvero con riduzione del requisito anagrafico di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

Come già detto in precedenza, dal 1° luglio 2009 si applica il c.d. "sistema delle quote" anche alla pensione "contributiva". I lavoratori conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, in presenza anche del requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni:

- per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, con quota 95 e con un'età minima di 59 anni oppure:
 - con quota 90 e con un'età minima di 54 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
 - con quota 91 e con un'età minima di 55 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
 - con quota 92 e con un'età minima di 56 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.
- per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, con quota 96 e con un'età minima di 60 anni, oppure:
 - con quota 91 e con un'età minima di 55 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
 - con quota 92 e con un'età minima di 56 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
 - con quota 93 e con un'età minima di 57 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.
- per il periodo dal 1° gennaio 2013, con quota 97 e con un'età minima di 61 anni, oppure:
 - con quota 92 e con un'età minima di 56 anni, con un'attività di volo di almeno 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;

- con quota 93 e con un'età minima di 57 anni, con un'attività di volo di almeno 20 e inferiore a 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo;
- con quota 94 e con un'età minima di 58 anni, per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giorgio Craca